



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 7 di Registro

Seduta del 15/02/2024

OGGETTO : Acquisto della quota di capitale sociale relativa a Marina di Alassio Srl detenuta da CNAM Alassio.

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 21:10, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal Titolo II, capo I, dello Statuto Comunale. E' ammessa la partecipazione alla seduta di un Consigliere in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio del 14.07.2022.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Nome	Pres	Ass
MELGRATI MARCO	SI	
GALTIERI ANGELO	SI	
INVERNIZZI ROCCO	SI	
ZAVARONI LORETTA	SI	
GIANNOTTA FRANCA	SI	
MORDENTE PATRIZIA	SI	
ZUCCHINETTI ROBERTA	SI	
MACHEDA FABIO	SI	
AICARDI SANDRA	SI	
SALERNO CINZIA	SI	
SCHIVO MARTINO	SI	
BOERI MARIACRISTINA	SI	
CASELLA JAN	SI	
POLLI FRANCO	SI	
PAOLA LORENZA	SI	
BATTISTELLI PAOLO	SI	
GRISERI SARA	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Ramoino

Assume la presidenza Roberta Zucchinetti in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

E' ancora fuori dalla sala l'Assessore Franca Giannotta, per cui i presenti sono 16.

**Il Presidente invita a trattare il punto n. 7 all'ordine del giorno:
Acquisto della quota di capitale sociale relativa a Marina di Alassio Srl detenuta da CNAM Alassio.**

L'Assessore Patrizia Mordente illustra il punto.

Ad inizio presentazione, alle ore 22.01, lascia la seduta il Consigliere Sara Griseri, per cui i presenti sono 15.

Alle ore 22.03 rientra l'Assessore Franca Giannotta, per cui i presenti sono 16.

La discussione del punto, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione relativa al Consiglio Comunale on line.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione e proposta dell'Assessore alle società partecipate, rag. Patrizia Mordente;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 306 del 30/11/2023 all'oggetto: "Acquisto della quota di capitale sociale relativa a "Marina di Alassio Srl" detenuta da CNAM Alassio – indirizzi e proposte al Consiglio Comunale", dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che con deliberazione del 14.12.2000 n. 60 il Consiglio Comunale ha dato indirizzo per la costituzione di una società a partecipazione pubblica per la gestione del porto turistico di Alassio;
- che sulla base di detto atto è stata costituita la società Marina di Alassio spa (nel 2022 divenuta Marina di Alassio srl);
- che la proprietà della società è suddivisa tra il Comune di Alassio e il Circolo Nautico "Al Mare" – Alassio (CNAM);
- che il capitale sociale è suddiviso tra il Comune di Alassio per n. 120.000 quote e il CNAM per n. 30.000 quote;

DATO ATTO che l'attuale suddivisione delle quote tra i soci attribuisce a questo Ente la proprietà dell'80% del capitale sociale e al CNAM del 20%;

RILEVATO che l'art. 17 c.1 D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società a Partecipazione pubblica o TUSP) prevede che "Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di

partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. (...)";

RILEVATO, pertanto, che occorre procedere ad adeguare la situazione di fatto con la previsione normativa, alternativamente, aumentando la componente di natura privatistica, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, oppure con l'acquisizione in capo al Comune dell'intero capitale sociale;

RICHIAMATA quindi la deliberazione C.C. 71 del 21.09.2017, che ha formulato due indirizzi alternativi al fine di adeguarsi all'art. 17 del TUSP:

- a) in primo luogo, di pervenire a una partecipata al 100% con l'acquisto della totalità delle azioni detenute da CNAM Alassio (il 20%) a seguito di perizia di valutazione del valore della quota di minoranza;
- b) in secondo luogo, nel caso di esito infruttuoso della procedura di acquisto del 20%, provvedere alla messa in vendita del 10% della partecipazione dell'ente, tramite procedura ad evidenza pubblica per la ricerca del partner privato;

CONSIDERATO che tali obiettivi alternativi venivano reiterati nell'ambito delle ricognizioni periodiche nel 2018 (deliberazione consiliare n. 95/2018) e nel 2019 (deliberazione consiliare n. 88/2019) e che nel 2018 si stabiliva di mantenere la forma della Spa, mentre nel 2019 si è deliberato nuovamente l'indirizzo della trasformazione in Srl;

DATO ATTO, pertanto, che, anche qualora fosse condivisibile la tesi secondo cui si potrebbe "regolarizzare" la società con la cessione di un ulteriore 10% di azioni al socio privato, la predetta procedura dovrebbe svolgersi ad evidenza pubblica, ma ciò non sanerebbe la legittimità della costituzione della società tenuto conto che il contraente originario è stato individuato con scelta diretta;

VISTA la delibera n. 61/2022/PRSP della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria 20/12/2022 ove si afferma: "...dalla delibera (Consiglio comunale) n. 92/2021 si evince che il socio privato CNAM Alassio ha rifiutato di cedere le proprie quote al Comune, ma che, tuttavia, alla luce della pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021, l'ente ritiene di non procedere alla liquidazione della propria quota ma di insistere per l'acquisto della partecipazione del socio privato. Difatti, in tale sentenza è stato enunciato il seguente principio del diritto *"Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid – 19 dall'art. 182, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione"*, che, come si legge nella delibera in esame, ha ripercussioni sulla società Marina di Alassio s.p.a, considerato che nell'anno 2020 è stato emesso l'atto amministrativo relativo all'estensione della concessione demaniale marittima fino al 2033, ai sensi della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 e del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Inoltre, in detta delibera, è stata disposta, tra le misure di razionalizzazione, la trasformazione della società da s.p.a. in s.r.l., al fine di ridurne i costi di gestione, indirizzo poi attuato con dgc 406 del 4 luglio 2022 di modifica dello statuto.

La Sezione, nel prendere atto delle azioni intraprese, non può che rinnovare l'osservazione -già formulata nella deliberazione n. 97/2020/PRSE - relativa alla non conformità della partecipazione nella società Marina di Alassio s.r.l. al disposto dell'art. 17, c. 1, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico società partecipate - TUSP) che impone che nelle società miste pubblico- private la quota di partecipazione del soggetto privato non possa essere inferiore al 30 per cento e che la selezione del medesimo si svolga con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, c. 9, del d.lgs. 18 aprile 2016....”

RICHIAMATA la sentenza del Tar Liguria, sez. I, 09.11.2021, n. 946 secondo cui, nonostante la finalità turistico-ricreativa dei porti turistici soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, essi rispondano nondimeno a rilevanti interessi pubblici, quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, la via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell'intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico, nonché ove afferma che il comune possa esercitare la gestione del porto turistico nelle forme dell'amministrazione diretta;

RITENUTO, pertanto, che la gestione del porto turistico di Alassio debba avvenire in house providing;

ACCERTATO che l'attuale assetto societario di Marina di Alassio srl non integra i presupposti previsti per le società *in house* di gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, mancando il requisito dell'integrale proprietà pubblica dell'azienda;

RITENUTO, quindi, maggiormente rispondente all'interesse pubblico procedere con l'acquisto della quota di proprietà di CNAM per le ragioni sopra esposte e per quelle che successivamente saranno delineate;

VISTI gli artt. 3 e 4 TUSP, i quali stabiliscono che le pubbliche amministrazioni possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperative, e non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

VISTI gli artt. 7 e 8 TUSP, che stabiliscono la competenza del Consiglio Comunale in materia di acquisto di partecipazioni societarie;

VISTO l'art. 5 TUSP, che stabilisce “...l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto

deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti...";

RILEVATO, pertanto, che occorre motivare in ordine alla compatibilità tra le attività sociali e le finalità dell'ente pubblico, alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione e alla scelta del modello partecipato rispetto alla gestione in economia o all'affidamento a privati del servizio;

DATO ATTO che sotto il primo profilo si deve ritenere pienamente compatibile l'attività di gestione del porto turistico con le finalità del Comune di Alassio, che agli artt. 8 c. 3 e 10 c. 3 Statuto inserisce la promozione turistica e dell'immagine della Città come uno dei propri obiettivi fondamentali; infatti la nautica, l'attività di pesca professionale, gli ittiturismo ed attività ad esse connesse contribuiscono alla diversificazione dell'offerta turistica cittadina;

DATO ATTO che con convenienza economica deve intendersi la funzionalità della scelta organizzativa rispetto ai fini che si prefigge l'Ente;

RITENUTO che tale presupposto sia assolto per i vantaggi che il modello societario garantisce, in particolare, per il controllo che consente di esercitare rispetto all'attività portuale, ritenuta strategica dal Comune di Alassio, e per l'elasticità che consente di mantenere grazie al ricorso a strumenti *iure privatorum*;

DATO ATTO che con sostenibilità finanziaria deve intendersi la capacità dell'ente acquisendo di mantenersi autonomamente in uno stato di equilibrio finanziario e la compatibilità nel tempo della partecipazione con il bilancio dell'Ente locale;

RITENUTO che anche tale profilo sia soddisfatto, stante la solida situazione finanziaria di Marina di Alassio e la perdurante positività del suo bilancio;

CONSIDERATO che il modello societario sia preferibile rispetto alle altre ipotesi di gestione perché consente una partecipazione diretta dell'Ente locale alla gestione turistica, permettendo, al contempo, di operare in modo rapido e rispondente alle esigenze contingenti;

RITENUTO, inoltre, che l'acquisizione della partecipazione societaria sia compatibile con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, vista la proficua gestione, sia in termini qualitativi sia quantitativi, finora tenuta da Marina di Alassio;

CONSIDERATO che all'esito di detta operazione Marina di Alassio costituirà una società a completo controllo pubblico, suscettibile quindi di divenire affidataria *in house* del Comune di Alassio;

DATO ATTO che l'intervento finanziario previsto è compatibile con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

VISTA la perizia su Marina di Alassio srl di cui al prot. 36680/2023 da cui si determina il valore complessivo della società pari ad € 3.010.000,00 e di conseguenza il valore complessivo della quota detenuta da CNAM è pari ad € 602.000,00;

RITENUTA congrua tale cifra rispetto al valore del patrimonio aziendale, al volume di fatturato, all'avviamento della società, all'utile generato da Marina di Alassio e alle potenzialità di mantenimento della redditività aziendale connesse al crescente sviluppo e diversificazione della nautica da diporto, pesca professionale ed attività ad esse connesse;

DATO ATTO che con prot. 36993 del 21/11/2023 l'Amministrazione Comunale proponeva a CNAM l'acquisto delle sue quote per il valore di € 600.000,00;

VISTA la nota prot. 37609 del 28/11/2023, con cui il Direttivo del CNAM comunicava l'accettazione dell'offerta di questo Comune, successivamente perveniva comunicazione con la quale si riferiva che l'Assemblea Straordinaria dei Soci del CNAM, svoltasi in data 15 dicembre 2023 "ha deciso di rinviare alla prossima riunione la ratifica di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo", infine con nota del 08/02/2024, acclarata al prot. 4475 del 08/02/2024, il Presidente del Cnam comunicava che "...l'Assemblea Straordinaria dei Soci del circolo Nautico "Al Mare" – Alassio, riunitasi il 27 gennaio 2024 alle ore 21.00, si è espressa a favore delle vendite al Comune di Alassio del proprio 20% delle quote della Marina di Alassio srl, il cui pagamento avverrà secondo la seguente successione:

- € 200.000,00 contestualmente alla firma dell'atto,
- € 200.000,00 al 30/06/2024
- € 200.000,00 al 31 marzo 2025...";

DATO ATTO che tale somma trova imputazione sul capitolo di peg 3000090 per € 400.000,00 sul bilancio 2024 e per € 200.000,00 sul bilancio 2025;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, il presente atto deliberativo sarà inviato, a fini conoscitivi, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore unico dei Conti con verbale n. 26 del 14/12/2023;

VISTO il d.lgs. 175/2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO il d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Sigg.ri P. Battistelli, J. Casella, L. Paola, F. Polli), su n. 16 consiglieri presenti e n. 1 Consigliere assente (Sig.ra S. Griseri),

DELIBERA

1. DI CONDIVIDERE quanto relazionato dall'Assessore alle Società Partecipate, relativamente alle motivazioni in ordine all'acquisizione della partecipazione Marina di Alassio srl.
2. DI ACQUISIRE, per i motivi meglio precisati in parte narrativa, l'intero pacchetto di quote detenuto da CNAM relativo alla società Marina di Alassio srl, del valore di € 600.000,00 da corrispondere in tre rate di uguale importo (€ 200.000,00) : una alla sottoscrizione del rogito, una entro il 30 giugno 2024 e la terza rata entro il 31 marzo 2025.
3. DI DARE MANDATO al Segretario Generale - Dirigente del Settore 1° - ufficio società partecipate sezione giuridica, di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione affinché il Comune di Alassio acquisisca le suddette quote, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di cessione delle quote della società Marina di Alassio srl detenute dal CNAM.
4. DI DARE ATTO che la spesa di € 600.000,00 è finanziata con entrate proprie dell'Ente, e che l'intervento finanziario previsto è compatibile con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
5. DI DEMANDARE ad apposita determinazione dirigenziale l'assunzione del conseguente impegno spesa da imputare sul capitolo di peg 3000090 per € 400.000,00 sul bilancio 2024 e per € 200.000,00 sul bilancio 2025.
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Alassio nella sezione Amministrazione Trasparente.
7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, il presente provvedimento sarà inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Successivamente, su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza, a provvedere nei successivi adempimenti

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 16 consiglieri presenti (compreso il Sindaco) e n. 1 Consigliere assente (S. Griseri),

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Il Consiglio Comunale è svolto nella solita sala delle adunanze. E' ammessa la partecipazione alla seduta di un Consigliere in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio del 14.07.2022, inviate ai sigg. Consiglieri con prot. 22911/2022. La pubblicità della seduta è garantita anche per via telematica.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 1 del 15/02/2024, conservato agli atti in formato digitale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Roberta Zucchinetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Ramoino

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 3c776eccddb9abcd38cdd8c67083bb66388f5f2b81297a2a9c9ce3bf4fb12c26

Firme digitali presenti nel documento originale

Roberta Zucchinetti

Roberta Ramoino

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.7/2024

Data: 15/02/2024

Oggetto: Acquisto della quota di capitale sociale relativa a Marina di Alassio Srl detenuta da CNAM Alassio.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI ALASSIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=96939e1f7113d989_p7m&auth=1

ID: 96939e1f7113d989